

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1487

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

—————

Norme sui titoli per l’ammissione a concorsi pubblici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Per la partecipazione ai concorsi sia pubblici che privati occorre possedere una serie di requisiti che rendano la domanda del cittadino ammissibile.

Per esempio il titolo di studio specifico per quel concorso: diploma di ragioniere, laurea in medicina, ingegneria, diploma di infermiere professionale eccetera; essere cittadino italiano; non aver patito condanne penali; essere disposto a raggiungere qualsiasi sede sul territorio dello Stato, eccetera.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, non è possibile partecipare al concorso.

Il problema sussiste quando la discriminante per la partecipazione al concorso, sta nel voto con cui si è conseguito il titolo di studio, per esempio quando si prevede che possano partecipare tutti i laureati in medicina con un voto di laurea non inferiore a 105/110, oppure chi possieda un diploma di ragioniere con votazione non inferiore a 50/60, e così via.

Tale preclusione configura una violazione elementare dei diritti della persona di notevole gravità in quanto introduce, di fatto, una discriminazione.

Il dottor Tizio, possessore di un diploma di laurea in medicina con votazione di 105/110 è ammesso a partecipare al concorso bandito per la sua categoria, mentre sono esclusi dalla partecipazione al concorso stesso tutti i laureati in medicina con voto di laurea inferiore a 105/110.

Il dottor Caio, per esempio, possessore di un diploma di laurea in medicina con votazione di 104/110, stando a queste disposizioni, è escluso dalla partecipazione al concorso in parola, bandito per la sua cate-

goria. Egli si vede, di fatto, discriminato a causa della mera votazione, a parità di titolo di studio.

In casi come questi sarebbe possibile e nello stesso tempo paradossale affermare che il dottor Tizio è «più medico» (perché detentore di un voto di laurea di 105/110) del dottor Caio (detentore di un voto di laurea di 104/110)?

Si delinea pertanto, un latente contrasto con gli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 28, 46, 51, primo comma, 97, terzo comma, della Costituzione.

Il presente disegno di legge intende ristabilire le pari opportunità e l'uguaglianza tra i cittadini, in quanto è volto ad abolire la discriminazione basata sul voto quale requisito di preclusione a partecipare.

Riconoscendo, peraltro, una valenza al maggior profitto del candidato con un voto di laurea superiore, basterà introdurre meccanismi premiali a livello di giudizio finale in termini di punteggio: più è alto il voto di laurea, più alti saranno i punteggi ad esso collegati che si sommeranno all'esito finale delle prove del concorso.

Chi è stato più bravo ed ha conseguito un voto di laurea alto è giusto che goda di un riconoscimento perché meritevole. Allo stesso modo deve essere riconosciuto, al detentore del titolo di studio con voto di laurea basso, il diritto a partecipare, cosciente che il suo voto non godrà di punteggi aggiuntivi. A lui sarà offerta l'opportunità anche di vincere il concorso, dimostrando che il voto di laurea non è un parametro affidabile, e comunque mai un parametro discriminatorio, con il quale misurare la preparazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I bandi di concorso per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, non devono in alcun caso prevedere, tra i requisiti discriminanti ai fini della partecipazione al concorso stesso, una votazione minima relativa al titolo di studio richiesto dal bando.

